

**Tribunale di Vicenza**, decreto del Giudice del Registro 28 giugno 2013; Estensore: LIMITONE.

**Società di persone - Cancellazione dal Registro delle Imprese - Definitività - Sussistenza - Eccezioni - Presupposti**

*La cancellazione dal Registro delle Imprese di una società di persone ha natura definitiva, al pari di quella disposta per le società di capitali, anche se vi sono ancora rapporti attivi o passivi da liquidare, salvo il caso in cui si dimostri che la società ha continuato ad operare anche dopo la cancellazione.*

**Proc.n. 969/2013.**

**Tribunale di Vicenza**

Il Giudice del Registro delle Imprese,

vista la richiesta presentata il 7.5.2013 da NICOLI Renato, quale unico socio della Società NICOLI Infissi di Renato NICOLI E C. snc, tesa alla cancellazione dell'iscrizione della cancellazione della società stessa, in liquidazione, poiché la cancellazione sarebbe stata chiesta per errore in quanto non ancora esaurita la liquidazione di tutti gli assets patrimoniali;

vista la nota del Conservatore del Registro delle Imprese in data 24.5.2013;

ha pronunciato il seguente

**D E C R E T O**

ritenuto che, a seguito della lettura data all'art. 2495, co. 2, c.c. da Cass. SS.UU. 22 febbraio 2010 n. 4060, anche la cancellazione della società di persone dal Registro Imprese dia luogo ad un evento tendenzialmente non più ritrattabile, come è per le società di capitali (v. in proposito Cass. 16 luglio 2010 n. 16758, che afferma che le eventuali azioni pendenti in capo alla società si intendono rinunciate);

IL CASO.it  
ritenuto che sia possibile soltanto disporre la cancellazione della cancellazione nel caso essa sia avvenuta in assenza dei presupposti di legge, cioè quando l'attività della società non sia realmente cessata, ma non certo quando, come in questo caso, vi siano soltanto rapporti attivi o passivi ancora da liquidare (cfr. Cass. 12 marzo 2013 n. 6072, che nell'ammettere la prova contraria rispetto al fatto dichiarativo - per le società di persone - della cancellazione, afferma che *"tale prova contraria non potrebbe vertere sul solo dato statico della pendenza di rapporti non ancora definiti facenti capo alla società"*; *"occorre, invece, la prova di un fatto dinamico: cioè che la società abbia continuato in realtà ad operare - e dunque ad esistere - pur dopo l'avvenuta cancellazione dal*

*Registro*");

rilevato che nel caso di specie il ricorrente ha chiesto di far rivivere la società al solo fine di poter stipulare un contratto definitivo, di cui già esiste il preliminare, dunque per sole finalità liquidatorie;

ritenuto dunque che non ricorrano i presupposti per la chiesta cancellazione;

**P. Q. M.**

Visti gli artt. 2188, 2190, 2195, 2196 c.c.;

**rigetta** il ricorso.

Si comunichi, ai sensi dell'art. 16 co. 4, dpr 7 dicembre 1995 n. 581 (Regolamento di attuazione dell'art. 8 della l. 29 dicembre 1993 n. 580), al Conservatore dell'Ufficio del Registro Imprese, che comunicherà agli interessati.

Vicenza, 24.6.2013.

Il Giudice del Registro.

N.B.: L'interessato può ricorrere al Tribunale contro il presente decreto, entro quindici giorni dalla sua comunicazione, ai sensi dell'art. 2192 c.c.